

***Due diligence* delle imprese e diritti umani: profili penalistici dell'esportazione di armamenti.**

di **Laura Duarte Reyes, Giuseppe Sambataro, Stefano Trevisan**¹

Sommario. 1. Introduzione. – 2. *Due diligence* a tutela dei diritti umani. – 2.1. La Risoluzione n. 17/4 del 2011 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. – 2.2. *Due diligence* a tutela dei diritti umani nell'ordinamento italiano. – 2.3. Prassi comune della *due diligence* a tutela dei diritti umani nel settore della difesa. – 3. Profili di diritto penale interno. – 3.1. Autorizzazioni statali e rischio consentito. – 3.2. Le fonti di *due diligence* come regole cautelari? – 3.3. La costruzione dell'agente modello. – 3.4. La rilevanza delle eventuali conoscenze ulteriori dell'agente concreto. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

Nei moderni conflitti armati, sempre più frequentemente gli attacchi militari sono sferrati in modo sistematico contro la popolazione e le infrastrutture civili. I più recenti teatri di guerra in Yemen, Siria, Sud Sudan e Libia hanno visto ospedali, scuole, edifici religiosi e mercati bersagli delle ostilità, in chiara violazione del principio di distinzione.²

In tale scenario, va osservato che anche i soggetti terzi estranei al conflitto sono tenuti a precisi obblighi di condotta. In particolare, secondo le norme previste dal Trattato Internazionale sul Commercio di Armi e dalla Posizione Comune dell'Unione Europea 2008/944, gli Stati devono vietare l'esportazione di armamenti qualora esista un rischio evidente che questi possano essere utilizzati per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani. Analogamente, la Legge n. 185/1990 vieta l'esportazione di armi verso Paesi i cui governi "sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo" (Art. 1 co. 6).

Ciononostante, le autorità nazionali preposte al controllo delle esportazioni di armi sembrano, ad oggi, essere restie ad attuare con rigore i divieti previsti

¹ Gli Autori desiderano ringraziare Sarah Lupi (LL.M., Leiden University) per la revisione del presente contributo.

² Art. 48, Protocollo I, Convenzione di Ginevra del 1977 "Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari".

per legge.³ Nell'inosservanza della normativa applicabile, assume particolare rilievo la condotta adottata dagli operatori privati che realizzano tali operazioni economiche.

Il presente contributo mira a esaminare quali siano i doveri e le eventuali responsabilità penali degli amministratori delle imprese che esportano armamenti utilizzati illecitamente contro i civili. Il tema, di particolare attualità nel nostro Paese, nono esportatore mondiale di armamenti,⁴ ha di recente interessato anche le autorità giudiziarie nazionali ed internazionali. Si ricorda, infatti, che nell'aprile del 2018 alcune organizzazioni promotrici dei diritti umani hanno depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma una denuncia a nome dei parenti delle vittime coinvolte in un attacco militare svoltosi in Yemen nel 2016, in cui persero la vita sei civili, tra cui quattro minori e una donna incinta.⁵ Secondo quanto rappresentato nella denuncia, infatti, l'attacco militare sarebbe stato sferrato con armamenti prodotti ed illecitamente esportati da una nota industria bellica avente sede in Italia. Va aggiunto inoltre che, per i medesimi fatti – e per casi analoghi riguardanti altre imprese europee – è stata recentemente depositata una comunicazione presso la Corte Penale Internazionale.⁶ Entrambi i procedimenti rimangono, ad oggi, all'attenzione degli inquirenti.

La presente analisi esamina dunque l'ipotesi nella quale un soggetto civile venga illegittimamente ucciso nel corso di un conflitto armato per mezzo di materiale bellico prodotto in Italia ed esportato in virtù di un'autorizzazione amministrativa statale. Ci si chiede, in altri termini, se l'esportazione di armamenti possa costituire un contributo concorsuale penalmente rilevante nel reato di omicidio commesso ai danni di vittime civili.

A tal fine, la trattazione si svolgerà in due capitoli. Il primo capitolo prenderà in esame il contenuto delle norme di diritti umani e *due diligence*, ed in particolare i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani adottati dalla Risoluzione n. 17/4 del 2011 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Verranno evidenziati quali strumenti attuativi sono stati predisposti dal legislatore italiano, nonché la prassi delle maggiori imprese europee operanti nel settore bellico. Il secondo capitolo indagherà la rilevanza degli standard internazionali di *due diligence* nella configurazione della responsabilità penale in capo agli amministratori di imprese coinvolte nell'export di armamenti. Nello specifico, dapprima si analizzerà il ruolo delle autorizzazioni

³ Il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 14 novembre 2018 (accessibile *qui*), ha denunciato che gli Stati europei mancano sistematicamente di applicare le norme che regolano l'esportazione delle armi.

⁴ Cfr. gli ultimi dati divulgati da Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), accessibili *qui*.

⁵ Disponibile *qui*.

⁶ Cfr. maggiori informazioni sulla comunicazione sono disponibili *qui*.

statali all'esportazione. In seguito, ci si concentrerà sulla costruzione dell'agente modello grazie a cui individuare lo standard di diligenza richiesto. A parere di chi scrive, il presente contributo consente di delineare lo standard comportamentale a cui deve attenersi l'esportatore di armamenti diligente, traendo da norme di derivazione internazionalistica precetti direttamente applicabili nel giudizio di responsabilità penale.

2. Due diligence a tutela dei diritti umani.

2.1. La Risoluzione n. 17/4 del 2011 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Letteralmente, il termine anglosassone "*due diligence*" può tradursi come "*l'attenzione che una persona ragionevole deve esercitare per evitare danni ad altre persone o ai loro beni*".⁷ Analogamente a quanto già concepito in epoca romana in tema di *diligentia*, *due diligence* implica perciò un canone normativo di comportamento prudente, accurato, oculato, attento a non ledere i diritti altrui, in funzione del quale è possibile valutare la colpevolezza del soggetto agente.⁸

Di recente, la poliedricità del concetto di *due diligence* ha offerto importanti innovazioni anche nell'ambito della tutela internazionale dei diritti umani. Negli ultimi anni si è infatti sviluppata una dottrina giuridica secondo la quale anche le imprese e gli imprenditori – in aggiunta agli Stati, secondo l'orientamento tradizionale – sarebbero tenute a rispettare i diritti umani, attenendosi ad un comportamento diligente nello svolgimento della propria attività economica. All'esito di un processo di consultazione globale, nel 2011 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha approvato con la Risoluzione n. 17/4 i "Principi Guida su Imprese e Diritti Umani". Grazie a tale approdo, nel settore dei diritti umani, il concetto di *due diligence* indica oggi uno standard di condotta "*comprendente di un processo di gestione continuativo che un'impresa ragionevole e prudente deve intraprendere, alla luce delle sue caratteristiche (compreso il settore, il contesto operativo, le dimensioni e fattori simili) per far fronte alla sua responsabilità di rispettare i diritti umani*".⁹

In tal senso, i Principi Guida stabiliscono che le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani ovunque esse operino, indipendentemente dalla capacità e/o dalla volontà degli Stati di appartenenza e/o di sede di adempiere ai propri obblighi in tal senso.¹⁰ Ai fini dell'adempimento di questo standard di condotta, è richiesto alle imprese

⁷ Dizionario Merriam-Webster, 2020, accessibile *qui*.

⁸ *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Tomo XII, pp. 517 ss.

⁹ "The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretative Guide", Ginevra, 2012, p. 4.

¹⁰ "Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani", Principio 11.

di adottare un processo aziendale interno che assicuri un'adeguata identificazione, prevenzione e mitigazione dell'eventuale impatto negativo della propria attività sui diritti umani.¹¹ Ciò include, *inter alia*, la capacità di riferire come l'impresa gestisca il proprio impatto negativo sui diritti umani, nonché la messa in atto di procedure mirate a rimediare tale impatto.¹²

La natura della *due diligence* è dinamica e continua. Essa infatti può variare, adattandosi ai diversi gradi di complessità e dimensioni dell'impresa, al rischio di gravi impatti sui diritti umani, alla natura e al contesto delle sue operazioni.¹³ In alcuni casi, l'adempimento dell'obbligo di *due diligence* potrebbe suggerire ad un'impresa di interrompere le operazioni o i rapporti commerciali con un particolare cliente. Questa misura risulterebbe adeguata ove il rischio di violazione dei diritti umani nel Paese destinatario dell'attività d'impresa fosse troppo alto o nel caso in cui gli sforzi di mitigazione non avessero successo.¹⁴

Le imprese debbono attenersi agli standard di *due diligence* senza soluzione di continuità, poiché i rischi derivanti possono cambiare nel tempo, con l'evolversi delle attività e del contesto operativo dell'impresa.¹⁵ In breve, senza *due diligence*, le aziende non possono né sapere né dimostrare di rispettare i diritti umani e, pertanto, non possono affermare in modo credibile che lo facciano.¹⁶ È opportuno notare che le imprese si espongono non solo al rischio di danni reputazionali, ma anche a potenziali responsabilità legali qualora non adottino misure adeguate per gestire l'impatto negativo sui diritti umani sia delle proprie attività che di quelle collegate a esse attraverso rapporti commerciali.¹⁷

A riguardo, i Principi Guida stabiliscono che in certi casi "*possono emergere questioni di complicità quando un'impresa contribuisce, o si ritiene che*

¹¹ Ibid., Principio 13(a).

¹² Ibid., Principi 14-15.

¹³ Ibid., Principio 13(b).

¹⁴ Ibid., Principio 19. Il commentario recita "*Nel caso in cui un'impresa contribuisca o possa contribuire ad un impatto negativo sui diritti umani, essa dovrebbe adottare le misure per far cessare o prevenire il suo contributo, ricorrendo alla propria influenza per mitigare l'impatto residuo nella massima misura possibile. Tale influenza è considerata sussistente laddove un'impresa disponga della capacità di imprimere un cambiamento alle pratiche illegittime di un ente che causa il danno*".

¹⁵ Ibid., Principio 17(c).

¹⁶ John RUGGIE, John SHERMAN, "The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Reply to Professors Bonnitcha and Mccorquodale", in *European Journal of International Law*, 2017.

¹⁷ Amnesty International, "Outsourcing Responsibility", 2019, p. 6. Secondo il commentario al Principio 17 dei Principi Guida, "*questioni di complicità possono sorgere quando una impresa contribuisce, o sembra contribuire, ad impatti negative sui diritti umani causati da alter parti [...] la maggior parte delle giurisdizioni nazionali proibisce la complicità nella commissione di un crimine, e per tali casi un gran numero di giurisdizioni prevede la responsabilità penale delle imprese*".

contribuisca, a impatti negativi sui diritti umani causati da altre parti".¹⁸ La predetta complicità può determinare una vera e propria responsabilità legale in relazione alla commissione di reati ove questa sia prevista dai diversi ordinamenti giuridici nazionali.¹⁹ Per tale motivo, nei casi in cui è in questione l'impatto negativo delle imprese sui diritti umani, l'esistenza di *due diligence* sarà rilevante per determinare se un'impresa soddisfi o meno gli standard di controllo, per stabilirne la responsabilità.²⁰

Ciononostante, in base a quanto previsto dal Principio 17 ed il suo commentario, le imprese che conducono la propria attività seguendo canoni di *due diligence* non devono presumere che essa sia, da sola, sufficiente ad esonerarle completamente dalla responsabilità per aver causato, o contribuito a causare, violazioni di diritti umani.²¹ Ciò vale in particolare per contesti operativi, quali le aree affette da conflitto, le cui caratteristiche aumentano il rischio che le imprese si rendano complici di gravi violazioni dei diritti umani o di diritto internazionale umanitario perpetrate da terzi attori.²²

2.2. Due diligence a tutela dei diritti umani nell'ordinamento italiano.

Come sopra esposto, il 16 giugno 2011 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha approvato con la Risoluzione 17/4 i "Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani",²³ elaborati dal Rappresentante Speciale ONU John Ruggie. Va ricordato che il Consiglio dei Diritti Umani è un organo sussidiario dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il cui mandato è quello di supervisionare e promuovere il rispetto dei diritti umani negli Stati membri. Le Risoluzioni del Consiglio non sono giuridicamente vincolanti: tali strumenti devono intendersi, piuttosto, quali espressione di un indirizzo politico condiviso. Di conseguenza, la predetta Risoluzione 17/4 che approva i Principi Guida ONU non ha forza di legge nell'ordinamento giuridico italiano. Come evidenziato dal Rappresentante Speciale ONU, il contributo normativo dei Principi Guida risiede, infatti, nell'aver cristallizzato in un unico

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, "Report on improving accountability & access to remedy for victims of business-related human rights abuse", 2018, disponibile [qui](#); Principi Guida, commentario al Principio 17, statuisce che "L'opinione maggioritaria esistente nella prassi giurisprudenziale di diritto penale internazionale è che per potersi avere complicità occorre che vi sia la consapevole assistenza pratica o l'incoraggiamento che comportino un effetto sostanziale nella commissione del reato".

²¹ Principi Guida, commentario al Principio 23.

²² Ibid.

²³ Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, "Risoluzione 17/4. Human rights and transnational corporations and other business enterprises", UN Doc. A/HRC/RES/17/4.

documento i previgenti standard di diligenza e le preesistenti prassi comportamentali riscontrate nella materia.²⁴

Nel 2011, il Gruppo di Lavoro ONU su Imprese e Diritti Umani²⁵ e la Commissione Europea²⁶ hanno formalmente invitato tutti gli Stati Membri a predisporre un "Piano d'Azione Nazionale", al fine di individuare le strategie politiche più adeguate al recepimento dei Principi Guida negli ordinamenti nazionali.²⁷

In conformità a tali raccomandazioni, ad oggi ventitré Stati hanno adottato "Piani D'azione Nazionali", tra cui quindici Stati soltanto nell'Unione Europea.²⁸ In Italia, il Governo italiano ha conferito al Comitato Interministeriale Diritti Umani (CIDU) il compito di predisporre un Piano d'Azione. Questo è stato presentato il 15 dicembre 2016 dall'allora Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.

Il Piano d'Azione Nazionale Impresa e Diritti Umani 2016-2021 è un documento governativo privo di forza di legge che descrive il preesistente quadro normativo ed individua un elenco di misure che il Governo prevede di adottare per dare attuazione ai Principi Guida. Il Piano dovrebbe pertanto assicurare *"l'impegno del Governo verso l'adozione di misure politiche e legislative a livello nazionale, regionale ed internazionale, con il fine di garantire il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica"*.²⁹

Con particolare riferimento all'oggetto della presente analisi, risulta opportuno evidenziare che il Piano italiano include una sezione che elenca le c.d. *"aspettative"* che il Governo italiano ripone nei confronti del proprio settore privato in relazione alla tutela dei diritti umani. Nello specifico, alle imprese, viene *"richiesto"* di: a) *"definire una propria politica in materia di diritti umani"*; b) *"creare e rendere operativi meccanismi aziendali di due diligence per identificare, misurare e prevenire ogni potenziale rischio di violazione dei diritti umani nello svolgimento delle loro operazioni ed attività, anche da parte di partner o dei fornitori"*; c) *"prevedere i necessari meccanismi di reclamo che consentano di rimediare all'impatto negativo sui diritti umani che esse abbiano cagionato, o che abbiano contribuito a causare, o che sia collegato alle loro operazioni economiche"*.³⁰

²⁴ Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, "Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises", UN Doc. A/HRC/17/31, par. 14.

²⁵ Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, "Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises", UN Doc. A/HRC/26/25, par. 11.

²⁶ Commissione Europea, Comunicazione 681/2011, punto 4.8.

²⁷ Cfr. UN Working Group on Business and Human Rights, "Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights", 2016.

²⁸ Cfr. la lista degli Stati e i relativi Piani Nazionali d'Azione disponibile *qui*.

²⁹ Piano d'Azione Nazionale Impresa e Diritti Umani 2016-2021, p. 4.

³⁰ *Id.*, p. 9.

Detto altrimenti, il Governo in tal modo delinea, sotto forma di *"aspettativa"* non vincolante, un canone comportamentale di diligenza per le imprese. Va inoltre osservato che nell'ambito dell'attività di *due diligence*, il Piano invita le imprese a far riferimento agli *"standard internazionali in materia"*, fra cui vengono citati anche le disposizioni del *"diritto internazionale umanitario in situazioni di conflitto o altri trattati delle Nazioni Unite vigenti in materia di diritti umani"*.³¹ Sul punto, va rimarcato che il Piano non manca di evidenziare le peculiarità riguardanti le imprese che, come le aziende produttrici ed esportatrici di armamenti, operano in un contesto caratterizzato da un conflitto armato. Tale circostanza, all'evidenza, non è irrilevante: il Principio n. 7 dei Principi Guida prevede che gli Stati debbano garantire che le imprese che operano in quei contesti non siano coinvolte in *"gravi violazioni dei diritti umani"*. A commento del predetto principio, si evidenzia che il Piano d'Azione Nazionale espressamente afferma che *"l'Italia riconosce l'importanza di rispettare i diritti umani specialmente nelle aree di conflitto, laddove la promozione dei diritti umani può infatti rappresentare uno strumento essenziale per garantire la pace e la sicurezza"*.³²

D'altra parte, il provvedimento governativo in esame sancisce in modo cristallino il dovere delle imprese di rispettare i diritti umani: *"Le imprese legalmente collocate e/o operanti sul territorio italiano devono rispettare i diritti umani nello svolgimento delle proprie attività: il rispetto dei diritti umani è a fondamento delle attività economiche condotte da imprese pubbliche o private"*.³³ Il Piano chiarisce, inoltre, che l'obbligo di *due diligence* trova nell'ordinamento giuridico nazionale una specifica copertura costituzionale. In tal senso viene espressamente citato l'art. 41 della Carta Costituzionale, a mente del quale l'attività economica non può essere condotta in contrasto con il conseguimento dei fini sociali o in modo tale da mettere in pericolo o violare i diritti e le libertà fondamentali e la sicurezza umana.³⁴

Inoltre, al fine di *"valutare l'adeguatezza delle leggi nazionali"* ai Principi Guida ONU, il Governo si impegna a *"condurre uno studio omnicomprensivo del Decreto n. 231/2001 per valutarne l'ampliamento in termini di obiettivi e di applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"*.³⁵ Sul punto, sembra opportuno fornire un chiarimento. Il D. Lgs. n. 231/2001 ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. La novella richiede alle imprese di intraprendere un processo di autoregolamentazione interno volto ad identificare, prevenire, mitigare e porre rimedio ai reati presupposto

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Id., p. 11.

³⁴ Costituzione della Repubblica Italiana, art. 41.

³⁵ Piano d'Azione Nazionale Impresa e Diritti Umani 2016-2021, p. 16.

potenzialmente o effettivamente commessi dai soggetti indicati dall'art. 5 del Decreto.

Tale processo di *compliance* interna presenta significative analogie con il sistema di *due diligence* cristallizzato dai Principi Guida ONU. Tuttavia, va osservato che l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, e quindi il relativo obbligo di *compliance* interno alle imprese, è limitato ai soli reati presupposto tassativamente individuati (cfr. artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001). Se è pur vero che alcuni dei reati presupposto coprono alcune gravi violazioni dei diritti umani, quali ad esempio la riduzione in schiavitù, la tratta di esseri umani, il lavoro forzato, la prostituzione e la pornografia minorile, le mutilazioni genitali femminili e i reati ambientali, ciononostante non si può non rilevare come l'ambito di applicazione dei Principi Guida ONU sia ben più ampio, ricomprendendo quest'ultimo le Convenzioni dei Diritti Umani siglate in seno all'ONU nonché la Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali sul Luogo di Lavoro promossa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. In definitiva, tra i reati presupposto individuati dal D. Lgs. 231/2001 vi è un grande assente, di particolare rilievo per i presenti fini: non vi è infatti una fattispecie incriminatrice che tuteli in modo diretto il bene giuridico primario della vita dell'essere umano. Nonostante le successive modifiche, l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 risulta, pertanto, allo stato non coincidente con la tutela dei diritti umani.

Deve, inoltre, osservarsi che il D. Lgs. 231/2001 configura una responsabilità amministrativa dell'impresa-persona giuridica per i reati posti in essere dagli amministratori. La predetta normativa esula pertanto dall'analisi del presente contributo, posto che lo stesso si concentra sulla responsabilità penale (personale) degli amministratori per il reato di concorso in omicidio colposo. A conclusione del presente paragrafo ci si domanda se, al di là del su esposto Piano d'Azione Nazionale, possano rintracciarsi nell'ordinamento giuridico italiano disposizioni vincolanti che facciano riferimento, anche indiretto, ai Principi Guida ONU. La risposta è, inaspettatamente, positiva. Sul punto risulta opportuno prendere in esame le norme derivanti dall'ordinamento giuridico europeo, ed in particolare la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.³⁶ Ebbene, tale disposizione introduce particolari obblighi di informazioni in capo a talune imprese. Tali informazioni presentano la peculiarità di avere carattere c.d. "*non finanziario*": esse cioè non illustrano l'andamento economico dell'impresa, bensì ne descrivono l'impatto nella comunità e nell'ambiente di riferimento. Più nel dettaglio, le imprese individuate dalla norma sono tenute a divulgare al termine dell'anno finanziario alcune informazioni vertenti il loro "*rispetto dei diritti umani*" (art.

³⁶ Parlamento Europeo, Direttiva 2014/95/UE.

1). In una successiva comunicazione non vincolante,³⁷ la Commissione Europea ha chiarito che *“Le imprese dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di effettuare divulgazioni rilevanti in materia di dovuta diligenza in relazione ai diritti umani, nonché sui processi e sulle modalità attuati per prevenire le violazioni dei diritti umani. (...) Tali divulgazioni rilevanti possono fornire una rappresentazione del modo in cui un’impresa si approccia, tra l’altro, allo standard sancito dal documento Guiding Principles on Business and Human Rights implementing the UN «Protect, Respect and Remedy» Framework”*.³⁸

Il D. Lgs. n. 254/2016, in vigore dal 2017, ha recepito la predetta Direttiva 2014/95/UE, disponendo che le imprese individuate divulghino una dichiarazione non finanziaria che descriva *“il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori”* (art. 3 co. 2 lett. E). Non sfugga un passaggio di particolare rilievo: la normativa richiamata logicamente presuppone – e implicitamente dispone – il dovere delle imprese di rispettare i diritti umani e di adottare delle procedure di *due diligence* a tutela degli di essi. Diversamente ragionando, non si comprenderebbe come un’impresa possa essere obbligata a divulgare tali informazioni relative al rispetto dei diritti umani. In definitiva può dunque sostenersi che anche nell’ordinamento giuridico italiano sussista un obbligo generale di diligenza in capo agli operatori economici di tutela dei diritti umani, previsto (quanto meno indirettamente) per legge. Ciò conferma quanto si viene affermando da più parti, ovvero sia che, in seguito alla loro adozione, *“i Principi ONU sono diventati il principale parametro di riferimento internazionale in materia di imprese e diritti umani e sono stati progressivamente riconosciuti come tali da Stati, organizzazioni internazionali, aziende, associazioni di categoria, ordini forensi e società civile”*.³⁹

2.3. Prassi comune della *due diligence* a tutela dei diritti umani nel settore della difesa.

Come indicato in precedenza, la natura della *due diligence* a tutela dei diritti umani è di carattere dinamico e continuativo. Va inoltre osservato che i suindicati Principi Guida delle Nazioni Unite non sanciscono uno standard comportamentale unico, preciso e generalizzato su come attuare l’obbligo di *due diligence*. Quest’ultimo dovrà giocoforza parametrarsi al singolo caso di specie. Nell’ambito dell’export di armamenti, il rischio di abusi dei diritti

³⁷ Commissione Europea, “Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)” (2017/C 215/01).

³⁸ Id., punto 4.6, lett. (c).

³⁹ Marco FASCIGLIONE, “Il Piano d’azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l’attuazione dei Principi guida ONU del 2011”, 2017, p. 2.

umani è particolarmente evidente, posto che tali beni sono intrinsecamente pericolosi per la vita umana. Di conseguenza, le imprese che operano nel settore delle armi devono rendere i processi di *due diligence* particolarmente rigorosi, posto che tali merci possono determinare un'incidenza significativa nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte del soggetto acquirente-importatore.⁴⁰

Come affermato dai Principi Guida, *"quanto più complessa è la situazione e le sue implicazioni sui diritti umani, tanto maggiore sarà la necessità che l'impresa ricorra alla consulenza di un esperto indipendente nel decidere le modalità di risposta"*.⁴¹ Le valutazioni dei rischi in contesti di conflitto armato dovrebbero essere continuamente aggiornate al fine di determinare la consistenza dei rischi legati al rispetto dei diritti umani nel tempo, a seconda della evoluzione dei conflitti.⁴² Inoltre, le imprese dovrebbero includere anche una valutazione del rischio che le armi esportate vengano successivamente utilizzate da un soggetto diverso dall'importatore (c.d. *"risk of diversion"*).

Va rimarcato che nell'ultimo decennio le più importanti imprese produttrici ed esportatrici di armi hanno adottato dei c.d. "codici etici aziendali" e "accordi quadro". Tali disposizioni individuano standard di condotta che espressamente fanno riferimento all'obbligo di rispettare i diritti umani e rendono esplicita l'adesione dell'impresa alle principali leggi e norme internazionali, quali ad esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.⁴³ Ad esempio, nel 2018 il gruppo aziendale Rheinmetall ha firmato un accordo quadro internazionale con il Comitato Aziendale Europeo e l'Unione Globale IndustriALL.⁴⁴ Pur non essendo giuridicamente vincolante, tale Accordo Quadro include una serie di impegni in materia di diritti umani, impegnando l'azienda a rispettare *"la Dichiarazione Universale dei Diritti*

⁴⁰ Il commentario al Principio 12 dei Principi Guida, prevede che, in situazioni di conflitto armato, le imprese debbano rispettare le norme del diritto umanitario internazionale. *"Nella pratica, alcuni diritti umani possono essere esposti a rischi maggiori di altri in particolari settori industriali o contesti e devono quindi essere oggetto di un'attenzione maggiore. (...) Inoltre, nelle situazioni di conflitto armato le imprese dovrebbero rispettare gli standard del diritto internazionale umanitario"*. In tal senso si veda anche OECD Guideline, commentario 40 sui Diritti Umani e GRAF, A., & IFF, A. (2017). *Respecting Human Rights in Conflict Regions: How to Avoid the 'Conflict Spiral'*. *Business and Human Rights Journal*, 2(1), 109-133. doi:10.1017/bhj.2016.9

⁴¹ Principi Guida, Principio 11.

⁴² Amnesty International, *"Outsourcing Responsibility"*, *supra* nota 18, p. 36.

⁴³ *Ibid.*, p. 23. *"These are variously called "Human Rights Policy" (Northrop Grumman, Rolls-Royce); "Code of Basic Working Conditions and Human Rights" (Boeing); "Code of Conduct" (Raytheon, BAE Systems); "Standards of Business Conduct" (Airbus); or "Code of Ethics and Business Conduct" (Lockheed Martin)"*.

⁴⁴ *"Fair2all Global Framework Agreement On Principles Of Social Responsibility Of The Rheinmetall Group"*, disponibile *qui*.



Umani delle Nazioni Unite con tutti i mezzi a disposizione".⁴⁵ Altre importanti imprese del settore, come ad esempio BAE Systems,⁴⁶ Leonardo Spa,⁴⁷ e RWM Italia S.p.A.,⁴⁸ prevedono nei rispettivi report aziendali la valutazione di rischi sistemici come l'instabilità regionale e le situazioni di conflitto nei paesi importatori, in ossequio agli standard di *due diligence*. Va inoltre evidenziato che nel 2017 l'azienda tedesca Heckler & Koch GmbH ha deciso di esportare solo verso "paesi verdi" ("green countries"), definiti secondo tre criteri: l'appartenenza alla NATO o "NATO-equivalente" (Giappone, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda); l'indice di percezione della corruzione di Transparency International e l'indice di democrazia dell'Economist Intelligence Unit.⁴⁹ Di recente, alcuni operatori del settore dell'industria bellica hanno costituito associazioni di categoria con il fine, tra gli altri, di promuovere standard di *due diligence* e codici di condotta in linea con la tutela dei diritti umani.

È per esempio il caso del Forum Internazionale sulla Condotta Etica Aziendale Per L'industria Aerospaziale E Della Difesa (IFBEC). Costitutosi nel 2010, ad oggi ha visto l'adesione di più di 30 gruppi industriali leaders nel settore. Il Codice di Condotta del Forum prescrive che i suoi membri e i subfornitori "*si astengano dal violare i diritti umani*".⁵⁰

Allo stesso modo, anche l'AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) ha sancito un chiaro impegno dei propri membri nella tutela dei diritti internazionalmente riconosciuti. In quanto associazione rappresentante oltre 3.000 aziende nel settore europeo della difesa, nel 2014

⁴⁵ Ibid., p. 6.

⁴⁶ Nel suo Report Annuale 2018, BAE Systems riconosce l'instabilità della Regione del Golfo come un rischio per le operazioni della azienda. Report disponibile *qui*, p. 11.

⁴⁷ Per tre anni consecutivi (2016, 2017 e 2018), l'azienda Leonardo Spa ha incluso nei suoi Report Annuali sotto la sezione "*Leonardo and the commercial scenario*", importanti considerazioni sulla situazione sociopolitica dei paesi di interesse per le operazioni della azienda, come, ad esempio Arabia Saudita, Yemen, Siria e Turchia. Leonardo Relazione Finanziaria Annuale 2016 (p. 52); Relazione 2017 (p. 53) e Relazione 2018 p. 37. Disponibile *qui*.

⁴⁸ Nella sua Relazione Finanziaria Annuale del anno 2015, l'azienda RWM ha elencato il conflitto nello Yemen come uno dei principali rischi e incertezze della società: "*A causa dei conflitti in corso in Medio Oriente, in particolare in Siria e Yemen, in cui sono coinvolti, tra gli altri, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, esiste il rischio che (...) le licenze di esportazione verso questi paesi possano essere ritardate o eventualmente arrestate in base alle posizioni politiche che il Governo italiano e l'Unione Europea dovranno assumere*". Relazione Finanziaria Annuale RWM Italia S.p.A. 2015, p. 65. Disponibile nel registro della Camera di Commercio di Brescia.

⁴⁹ Nel suo rapporto finanziario del 2017, Heckler & Koch GmbH ha annunciato che l'azienda esporterà solo verso "paesi verdi" ("green countries"), definiti secondo tre criteri: l'appartenenza alla NATO o "NATO-equivalente" (Giappone, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda); l'indice di percezione della corruzione di Transparency International e l'indice di democrazia dell'Economist Intelligence Unit. Tuttavia, va notato che questa decisione non riguarda le licenze già rilasciate. Report disponibile *qui*, p. 3.

⁵⁰ Cfr. IFBEC, "IFBEC Model Supplier Code of Conduct", disponibile *qui*.

l'ASD ha sostenuto l'esigenza di adottare il Trattato sul Commercio delle Armi, dichiarando che *"è importante stabilire delle norme che mirino a prevenire il traffico illecito o la diversione di armi convenzionali. In tal modo il commercio di armi non potrà essere intaccato da pratiche illegittime, quali per esempio l'esportazione verso paesi in cui vi è un chiaro rischio che possano essere utilizzati in violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani"*.⁵¹

Anche il gruppo britannico Aerospace, Defence, Security and Space (ADS), che riunisce oltre 1000 imprese del settore, si è impegnato a *"garantire che i prodotti bellici prodotti dai suoi membri non siano utilizzati a fini di terrorismo, di repressione interna o per l'abuso dei diritti umani"*.⁵²

Lo standard di condotta degli esportatori di armi è stato altresì definito in via giurisprudenziale da alcune importanti pronunce adottate da tribunali sia internazionali che nazionali. Si cita, ad esempio, il caso dell'imprenditore olandese Frans Van Anraat, condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello dell'Aja per aver fornito al governo iracheno armamenti utilizzati contro la popolazione curda.⁵³ Nella sentenza, la Corte ha stabilito che *"le persone e le imprese coinvolte nel commercio internazionale – più specificamente nel commercio internazionale di armamenti – devono essere pienamente consapevoli che il mancato esercizio della massima vigilanza può implicare il loro coinvolgimento in reati molto gravi"*.⁵⁴ In questo modo la corte olandese ha stabilito lo standard di "massima vigilanza" come principio guida per le aziende del settore della difesa nell'adempimento ai loro obblighi di *due diligence*.

Come appena visto, le regole di *due diligence* non si limitano ad enunciare principi astratti, bensì contribuiscono a delineare lo standard di comportamento a cui ogni impresa deve attenersi nello svolgimento della propria attività. Nel prossimo capitolo si indagherà come tali regole possano rilevare nell'eventuale giudizio di responsabilità penale a carico dell'amministratore di società esportatrice di armamenti.

⁵¹ ASD Group, "ASD Supports the Role of Industry in the U.N. Arms Trade Treaty Process", 2017, disponibile *qui*.

⁵² ADS Group, "Business Ethics: a toolkit", disponibile *qui*, p. 61.

⁵³ Harmen VAN DER WILT, "Genocide, Complicity in Genocide and International v. Domestic Jurisdiction: Reflections on the van Anraat Case" in *Journal of International Criminal Justice*, 2006, p. 239.

⁵⁴ Marten ZWANENBURG, Guido DEN DEKKER, "Prosecutor v. Frans van Anraat-Case No. 07/10742.2009 Nederlandse Jurisprudentie 481" in *American Journal of International Law*, 2010, p. 86. *"People and companies involved in international trade—more specifically the international trade of weapons or materials, which may be used for weapons—must be fully aware that failure to exercise utter vigilance may implicate their involvement in very serious crimes"*.

3. Profili di diritto penale interno.

A questo punto della trattazione, ci si interroga sulle possibili conseguenze penali derivanti dalla violazione dei suindicati standard di *due diligence*. A tal proposito, i già citati Principi Guida delle Nazioni Unite suggeriscono la possibilità che un'impresa possa essere chiamata a rispondere penalmente qualora concorra a violare i diritti umani di soggetti terzi.⁵⁵ Com'è evidente, tale responsabilità sarà diversamente configurata a seconda degli strumenti giuridici disponibili nei diversi ordinamenti nazionali.⁵⁶ Si è già sottolineato come il sistema delineato dalle disposizioni di *due diligence* abbia delle significative assonanze con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, la quale tuttavia esula dall'oggetto della presente indagine. Nei prossimi paragrafi si indagherà quale rilevanza possano assumere gli standard di *due diligence* in un eventuale giudizio di responsabilità penale a carico degli amministratori che decidano di esportare armamenti in contesti di conflitto armato nel caso – invero non infrequente nella prassi – in cui attraverso tale condotta si faciliti l'illegale uccisione di soggetti civili.

3.1. Autorizzazioni statali e rischio consentito.

In via preliminare, si impone un chiarimento in merito alla possibile rilevanza penale delle autorizzazioni statali alla esportazione di materiale di armamento. La L. n. 185/1990, infatti, stabilisce che l'export di armamenti è vietato se è destinato a "*Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite*", oppure quando i Paesi importatori "*sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo*". L'organismo statale competente, vale a dire l'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA), è tenuto a rilasciare una licenza di autorizzazione all'export solo qualora i suddetti requisiti siano stati riscontrati nel caso di specie.

Orbene, è evidente come tale valutazione sia astrattamente sovrapponibile a quella che, in base ai generali doveri di diligenza e alle citate fonti di *due diligence*, è richiesta alle aziende esportatrici. Ci si chiede pertanto se la valutazione compiuta a monte dallo Stato, al fine di rilasciare l'autorizzazione, possa in qualche modo incidere sulla responsabilità del soggetto esportatore. In altri termini, si tratta di stabilire se tali provvedimenti statali, individuando preventivamente un'area di *rischio consentito* all'impresa, valgano ad escludere qualsiasi tipo di rilevanza penale alle condotte da questa poste in essere.

⁵⁵ Principi Guida, commentario al Principio 17.

⁵⁶ Ibid.

A ben vedere, la risposta a tale quesito parrebbe essere negativa. Diversamente argomentando, infatti, si ammetterebbe un'inaccettabile deresponsabilizzazione di soggetti che – come le imprese esportatrici – hanno la possibilità di aver accesso agli strumenti informativi necessari per poter *prevedere ed evitare* la verifica di eventi antigiuridici potenzialmente derivanti dalle loro condotte.⁵⁷ In altri termini, la valutazione compiuta dallo Stato in merito alla sussistenza delle condizioni per la vendita si aggiunge, senza mai sostituirsi, a quella richiesta alle imprese. Dal punto di vista dogmatico, peraltro, difficilmente si potrebbe sostenere che la presenza di un'autorizzazione all'export possa incidere sulla configurazione dell'elemento oggettivo dell'ipotizzato reato di concorso in omicidio colposo. Diversa soluzione si avrebbe, invece, qualora si discutesse di disposizioni incriminatrici tese a punire condotte il cui disvalore si concentra proprio sull'assenza di autorizzazione o sulla presenza di un'autorizzazione illegittima. In casi siffatti, la responsabilità penale è infatti esclusa qualora un'autorizzazione vi sia o non sia manifestamente illegittima.⁵⁸ A ben vedere, rispetto al reato eventualmente ascrivibile all'esportatore, la presenza di un atto autorizzativo potrebbe rilevare sul solo piano soggettivo. L'affidamento riposto nell'autorizzazione statale potrebbe infatti astrattamente valere ad escludere la colpevolezza dell'azienda. Tuttavia, tale prospettazione appare difficilmente sostenibile qualora l'atto autorizzativo sia manifestamente illegittimo, ad esempio perché rilasciato in palese violazione delle relative disposizioni di legge. Come visto, infatti, il Parlamento Europeo ha più volte lamentato una sistematica violazione da parte degli Stati membri delle norme regolanti l'esportazione di armi.⁵⁹ Nell'ambito nazionale, diverse organizzazioni della società civile ed esperti del settore hanno più volte denunciato come, ogni anno, nuove autorizzazioni all'esportazioni di armi vengano rilasciate verso Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, quali Arabia Saudita, Emirati Arabi ed Egitto⁶⁰.

⁵⁷ Tali strumenti comprendono non solo le procedure di *due diligence* stabilite dai Principi Guida, ma dal D. L. n. 254/2016. In più in casi di conflitto armato sono solitamente presenti organismi dell'ONU che seguono i conflitti. Si veda inoltre Principi Guida, Principio 11, laddove è specificato che *"Come affermato dai Principi Guida, 'quanto più complessa è la situazione e le sue implicazioni sui diritti umani, tanto maggiore sarà la necessità che l'impresa ricorra alla consulenza di un esperto indipendente nel decidere le modalità di risposta'"*.

⁵⁸ È questo, ad esempio, il caso dei reati in materia edilizia, rispetto ai quali la giurisprudenza ha ritenuto che il giudice penale possa conoscere dell'invalidità dell'atto amministrativo autorizzativo, considerandolo *tamquam non esset* sotto il profilo sostanziale, poiché è la stessa fattispecie incriminatrice ad esigere tale controllo (si veda, su tutte, Cass. pen. S. U. 3/1987).

⁵⁹ Si veda *supra* nota 38.

⁶⁰ Si veda ad esempio le inchieste svolte dall'Associazione per la Pace - Rete Italiana per il Disarmo, a cui fanno parte diverse realtà, quali ACLI - Archivio Disarmo - ARCI - ARCI Servizio Civile - Associazione Obiettori Nonviolenti - Associazione Papa Giovanni XXIII - Associazione

Si consideri inoltre che, spesso, tra la concessione dell'autorizzazione e l'effettiva esportazione delle armi, possono trascorrere anche diversi anni. In tale eventualità, la valutazione inizialmente effettuata dallo Stato sul contesto in cui le armi sono esportate può essere superata da una situazione di fatto nel frattempo mutata, così vanificando la funzione di tale controllo. In definitiva, il perfezionamento dell'iter amministrativo che conduce al rilascio dell'autorizzazione non garantisce che vi sia stato un controllo effettivo circa i rischi potenziali derivanti dall'attività di esportazione. Per tale motivo, il dovere di diligenza delle imprese esportatrici dovrà essere particolarmente stringente, al punto da dover talvolta persino superare quanto previsto dalle leggi dello Stato, come sancito dai Principi Guida su Imprese e Diritti Umani adottati dalle Nazioni Unite.⁶¹

3.2. Le fonti di *due diligence* come regole cautelari?

La presente sezione si propone dunque di indagare il ruolo delle regole di *due diligence* nell'eventuale configurazione di responsabilità penale dei soggetti esportatori di armi. Prendendo come oggetto di studio la responsabilità *colposa* del venditore, dovrà individuarsi la *regola cautelare* che si assume violata.⁶² L'addebito per colpa si sostanzia infatti nel contrasto tra la condotta concreta posta in essere dal soggetto agente e lo standard di diligenza imposto dalle norme cautelari di riferimento.⁶³

Tali norme tendono a scongiurare i pericoli derivanti dallo svolgimento di attività umane, esplicitando così le conoscenze diffuse nel settore di riferimento. In altri termini, il contenuto tipico delle norme di diligenza

per la Pace - Beati i costruttori di Pace - Campagna Italiana contro le Mine - Centro Studi Difesa Civile - Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della FCEI - Conferenza degli Istituti Missionari in Italia - Coordinamento Comasco per la Pace - FIM-Cisl - FIOM-Cgil - Fondazione Finanza Etica - Gruppo Abele - Libera - Movimento Internazionale della Riconciliazione - Movimento Nonviolento - Noi Siamo Chiesa - Pax Christi Italia - Un ponte per.... Secondo le analisi svolte da Rete Italiana per il Disarmo, "nonostante da luglio 2019 sia attiva la sospensione delle vendite di bombe d'aereo e missili verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per il coinvolgimento nel conflitto in Yemen, lo scorso anno sono state rilasciate nuove autorizzazioni per quasi 200 milioni di euro e le consegne definitive certificate dalle Dogane hanno raggiunto i 190 milioni di euro verso i due Paesi. Circa 95 milioni di euro consegnati agli altri membri della coalizione a guida saudita. Quasi 25 milioni di euro di controvalore per centinaia di bombe sono stati sicuramente esportati da RWM Italia verso l'Arabia Saudita" (accessibile qui).

⁶¹ Si veda in tal senso il commentario al Principio 11, p. 13 del Report delle Nazioni Unite A/HRC/17/31.

⁶² Rispetto a tale elemento, si parla di "essenza" della colpa in Karl ENGISCH, *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht*, Berlino, 1930, pp. 226 ss.

⁶³ Sul punto, si rinvia a dottrina pressoché unanime; *ex multis*, Ferrando MANTOVANI, *Diritto penale*, CEDAM, 2017, pp. 328 ss.; Mario ROMANO, *Commentario sistematico del Codice penale*, pp. 60 ss.; Paolo VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, CEDAM, 2003, p. 3.

corrisponde al risultato di *"giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze"*, rappresentando *"la cristallizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità dell'evento ripetuti nel tempo"*.⁶⁴ Si ricorda inoltre che le regole di condotta possono trovare la loro origine nell'esperienza comune o in quella tecnico-scientifica, oppure essere esplicitamente individuate da fonti positive, pubbliche o private. Qualora ad essere violate sono le regole cautelari non scritte del primo tipo, si parlerà convenzionalmente di *"colpa generica"*; nel caso in cui vengano violate le norme scritte, invece, si parlerà di *"colpa specifica"*.

Ciò detto, resta da capire se le fonti di *due diligence* già richiamate possano contribuire a delineare il dovere di diligenza a cui sono tenuti i soggetti che realizzano esportazioni di armi. A giudizio di scrive, pare preferibile esaminarne la rilevanza sotto il profilo della colpa generica. Come visto, infatti, gli standard internazionali di *due diligence* promossi dalle Nazioni Unite si risolvono, allo stato attuale, in mere raccomandazioni rivolte alla generalità delle imprese, non essendo state positivizzate in normative giuridicamente vincolanti. Tali formulazioni appaiono pertanto talmente ampie ed indeterminate da necessitare comunque di essere integrate per il tramite dei tradizionali criteri propri della colpa generica.⁶⁵

Chiarito il campo d'indagine, si richiami l'insegnamento di consolidata dottrina, secondo cui la regola cautelare non scritta scaturisce da una *valutazione di prevedibilità ed evitabilità* di un determinato evento in una determinata situazione.⁶⁶ In altri termini, sussiste un dovere di diligenza ogniquale sia *riconoscibile* il pericolo di verifica di un fatto antiggiuridico che si sarebbe in grado, adottando una particolare condotta, di

⁶⁴ Giovanni FIANDACA, Enzo MUSCO, *Diritto penale*, Zanichelli, 2018, p. 569.

⁶⁵ "In tema di responsabilità colposa, ai fini dell'individuazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta dell'agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo necessario pervenire all'identificazione del modello comportamentale che – secondo le diverse fonti previste dall'art. 43 c.p. – è funzionale alla prevenzione dell'evento pregiudizievole. In assenza di simile connotazione la norma di dovere deve essere integrata dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperienziale o tecnico-scientifica (colpa generica)" (Cass. pen., Sez. IV, 19/11/2015, n. 12478). Giur. It., 2016, 5, 1227 nota di RISICATO. Peraltro, anche a volere ritenere le fonti di *due diligence* come regole cautelari positivizzate, si ricordi che *"occorre di volta in volta verificare se le norme scritte esauriscono la misura di diligenza richiesta all'agente nelle situazioni considerate: solo in questo caso l'osservanza di dette norme esclude la responsabilità penale. In caso contrario, ove residui cioè uno spazio di esigenze preventive non coperte dalla disposizione scritta, il giudizio di colpa può tornare a basarsi sulla inosservanza di una generica misura precauzionale"*, FIANDACA, MUSCO, *supra* nota 64, p. 577.

⁶⁶ Cfr. tra gli altri, Giorgio MARINUCCI, *La colpa*, Giuffrè, 2013, pp. 177 ss.; MANTOVANI, *supra* nota 63, p. 328; Domenico PULITANÒ, *Diritto penale*, Giappichelli, 2007, p. 351.

prevenire.⁶⁷ Come noto, la valutazione di prevedibilità ed evitabilità andrà effettuata dal punto di vista di un c.d. *agente modello* dotato di competenze e specialistiche differenziate in base al tipo di attività concrete svolta dal soggetto del caso di specie. È proprio nell'individuazione di tale parametro che le regole di *due diligence* potrebbero, dunque, acquistare rilievo.

3.3. La costruzione dell'agente modello.

Come sopra ricordato, l'agente modello varia a seconda della natura del pericolo affrontato nel caso di specie.⁶⁸ Quanto al procedimento da seguire per individuare tale parametro, si dovranno innanzitutto selezionare le *note distintive* dell'agente concreto, grazie a cui individuare il *circolo di rapporti* di riferimento, vale a dire il gruppo dei soggetti a cui questo appartiene. A venire in rilievo sarà, ad esempio, la professione svolta dal soggetto. All'interno del gruppo di soggetti che svolgono la stessa professione, sarà poi possibile distinguere ulteriori sottogruppi specializzati, approdando ad un grado di selezione del circolo di rapporti ancor più prossimo all'agente concreto.⁶⁹

Individuato il gruppo di riferimento, andrà infine selezionato come modello l'agente che adotti le misure preventive *"tecnologicamente più evolute ed efficaci disponibili al momento, anche se si tratta di misure economicamente costose e non ancora generalmente diffuse nel settore di attività in questi"*

⁶⁷ "Violare una regola di cautela non significa nient'altro che tenere un comportamento che rende prevedibile la verificazione di un evento evitabile" così in Fabio BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, Scritti in onore di Mario Pisani, vol. III, La Tribuna, 2011, pp. 209 ss.

⁶⁸ Ibid. Una parte della dottrina – in adesione alla teoria della c.d. "doppia misura" della colpa – parrebbe giungere a conclusioni diverse da quelle appena esposte, laddove afferma che la regola cautelare c.d. "oggettiva" debba scaturire da una valutazione di prevedibilità ed evitabilità effettuata in base alla "migliore scienza ed esperienza" riferibile alle situazioni in cui opera l'agente. A ben guardare, tuttavia, anche questi Autori non basano il rimprovero di colpa esclusivamente su una valutazione di prevedibilità ed evitabilità effettuata dal punto di vista di un soggetto supercompetente e superesperto, perché – dopo aver ricostruito la regola cautelare. 'oggettiva' in sede di tipicità utilizzando tale punto di vista – poi richiedono comunque, in sede di colpevolezza, di verificare l'esigibilità dell'osservanza di tale regola da parte del concreto soggetto agente (c.d. misura 'soggettiva' della colpa): i 'materiali' con cui si costruisce il rimprovero di colpa finiscono, quindi, per essere gli stessi tanto per i sostenitori della 'doppia misura', quanto per i sostenitori della 'misura unica' della colpa. Ciò che cambia è solo il momento in cui tali materiali – nel corso del procedimento di accertamento della colpa – vengono impiegati dagli uni e dagli altri, senza che l'esito di tale procedimento ne risulti sostanzialmente influenzato.

⁶⁹ Già in tal senso MANNHEIM, *Der Maßstab*, cit., p. 45. Più di recente, cfr. MARINUCCI, *supra* nota 67, pp. 194 ss.; Manfred BURGSTALLER, *Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht*, Wien, 1974, p. 57; Gennaro Vittorio DE FRANCESCO, *Sulla misura soggettiva della colpa*, 1978, pp. 300 ss.; Gabrio FORTI, *Colpa ed evento*, Giuffrè, 1990, p. 240; Stefano CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, CEDAM, 1989, p. 126; MANTOVANI, *supra* nota 64, p. 337; tutti citati da BASILE, *supra* nota 67.

deve pertanto respingere il riferimento ad una "misura media" di diligenza, seppur differenziata in base al tipo di attività svolta, onde evitare che il normale venga promosso a norma, *"con conseguente soffocamento della vocazione dell'ordinamento giuridico di pretendere dai consociati (uomo medio compreso) determinati comportamenti finalizzati alla tutela dei beni giuridici"*.⁷⁰

Tornando al caso in esame, potrà ipotizzarsi come gruppo di riferimento quello degli amministratori di imprese operanti nel commercio di armi. All'interno di questo, andrà selezionato quale *modello di diligenza* un agente particolarmente esperto e accorto, il quale faccia proprie le più avanzate misure di prevenzione del rischio. È a questo proposito che si ritiene possano venire in rilievo le fonti di *due diligence* di derivazione internazionale.⁷¹ Infatti, pur rivolgendosi queste, come visto, alla generalità delle imprese, è cionondimeno possibile enucleare al loro interno dei precisi doveri di diligenza senza dubbio applicabili anche al settore che qui interessa. In particolare, tali disposizioni richiedono agli amministratori di impresa una costante valutazione del rischio derivante dalla vendita di armi, che tenga conto delle circostanze concrete del contesto in cui queste verranno utilizzate. Qualora sussista un serio rischio per i diritti di terzi, derivante da un utilizzo illegittimo degli armamenti,⁷² l'impresa esportatrice potrebbe vedersi costretta ad interrompere i rapporti commerciali in essere.

⁷⁰ BASILE, *supra* nota 67, secondo cui *"la media (è) spesso sciatta, superficiale ed indifferente alle istanze solidaristiche cui è ispirato il nostro ordinamento, reclamanti un continuo aggiornamento e miglioramento delle modalità comportamentali che consentano di prevenire le offese ai beni giuridici"*, il quale a sua volta richiama: MARINUCCI, *supra* nota 66, p. 187; BURGSTALLER, *supra* nota 70, p. 55 e p. 66; FORTI, *supra* nota 69, p. 237, nota 207; conforme, in ambito civilistico, Pietro TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Giappichelli, 1991, p. 143. Di recente, è tornato sull'argomento Giorgio MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche*, 2003, p. 816 ss., il quale, all'esito di un'ampia indagine sulla dottrina e sulla giurisprudenza di lingua inglese, tedesca e italiana, conclude nei seguenti termini: *"la diligenza doverosa è ciò che deve essere fatto da un uomo accorto e ragionevole, non ciò che usualmente viene fatto"*. Hermann ROEDER, *Die Einhaltung des sozialadäquaten Risikos und ihr systematischer Standort im Verbrechenbau*, Berlino, 1969: *"l'obiettivo misura di diligenza non si orienta sul normale uomo medio"*, p. 52, perché *"le abitudini estesamente diffuse della 'media' degli uomini potrebbero essere anche pericolose, perfino apertamente illecite"*, p. 52, nota 17; Reinhart MAURACH, *Deutsches Strafrecht*, A.T., 1958, p. 440: *"propri dell'uomo medio potrebbero essere anche usanze e comportamenti abituali pericolosi, se non apertamente illeciti"* (traiamo entrambe le surriferite citazione da MARINUCCI, *supra* nota 72, pp. 814 ss.

⁷¹ Si ricordi quanto affermato dal redattore dei "Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani", per cui addirittura tali fonti si sarebbero limitate a positivizzare *"previgenti standard di diligenza e preesistenti prassi comportamentali riscontrate"*.

⁷² In un contesto bellico, un'operazione armata è *illegittima* qualora sia contraria alle norme internazionali di diritto umanitario che regolano il conflitto.

Si ricordi come le fonti di *due diligence* raccomandano l'interruzione dei rapporti commerciali anche qualora la società abbia un ruolo anche solo indiretto nella causazione del rischio, favorendo le violazioni commesse da soggetti terzi.

In definitiva, può sostenersi che in capo all'amministratore di impresa operante nel settore degli armamenti sussista un dovere di preventiva valutazione del rischio derivante dalle operazioni di esportazione, consistente nella raccolta di informazioni in merito al conflitto in cui sia eventualmente coinvolto l'acquirente-importatore, oltre che in una valutazione circa la legittimità delle operazioni da questo già poste in essere.⁷³ La pretesa che il soggetto acquisti informazioni specifiche, di tipo socio-politico oltre che tecnico-giuridico, non deve ritenersi eccessiva. Si ricordi a tal proposito come a fondamento della responsabilità colposa stia proprio la necessità di adeguare il livello di diligenza richiesta al tipo di rischio assunto dall'agente concreto. Se così è, appare ragionevole richiedere uno standard particolarmente elevato di diligenza ad un soggetto che esporta prodotti potenzialmente idonei a mettere – illegittimamente – a repentaglio beni giuridici primari, quali la vita e l'integrità fisica. Al punto che, qualora l'agente si impegnasse in un'operazione di esportazione senza possedere le conoscenze adeguate per valutare il rischio connesso – e tale difetto di conoscenze gli fosse noto o conoscibile – potrebbe venire in gioco la figura della c.d. *colpa per assunzione*.⁷⁴

A sua volta, tale dovere dovrà essere adempiuto secondo il parametro di un agente particolarmente diligente, il quale, facendo proprie le raccomandazioni di *due diligence*, sia informato in merito al contesto in cui le armi potrebbero essere utilizzate ed alla condotta tenuta in tale contesto dal potenziale acquirente-importatore.

3.4. La rilevanza delle eventuali conoscenze ulteriori dell'agente concreto.

Si concluda questa disamina con una considerazione sul rilievo da accordare alle eventuali conoscenze superiori dell'agente concreto in merito al contesto in cui saranno utilizzate le armi vendute. Invero, come affermato da autorevole dottrina, l'utilizzazione di un tipo oggettivo di agente modello non impedisce in certi casi di individualizzare ulteriormente la misura della diligenza imposta – in altri termini, nella base del giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento "*rientra non solo il conoscibile, ma anche il concretamente ed attualmente conosciuto*".⁷⁵ Così, qualora l'agente reale possedesse conoscenze superiori rispetto a quelle proprie del tipo di

⁷³ "Il dovere di diligenza potrà avere a contenuto anche un obbligo di preventiva informazione: l'automobilista, che intende compiere un viaggio all'estero, deve prendere conoscenza delle norme del codice della strada vigenti nei paesi stranieri; oppure, l'imprenditore, che si accinge a svolgere una determinata attività produttiva, deve prendere preventiva cognizione di tutte le norme di sicurezza prescritte al fine di evitare che da quella attività derivino conseguenze dannose a carico degli operai o di terzi" ecc. FIANDACA, MUSCO, *supra* nota 65, p. 578.

⁷⁴ BASILE, *supra* nota 67.

⁷⁵ Cfr. Cass., Sez. IV, 22 maggio 2008, Ottonello, in CED Cass., n. 240859.

appartenenza, queste dovrebbero essere tenute in debito conto al momento di ricostruire l'obbligo di diligenza da osservare.⁷⁶ Sarebbe questo, ad esempio, il caso del dirigente a conoscenza di particolari e ulteriori fattori di rischio esistenti nel contesto in cui le armi devono essere vendute. Tale conoscenza potrebbe essere ad esempio desumibile dalla documentazione periodica di valutazione del rischio in uso presso tali imprese.

In via generale, si può ritenere che sarà più facile dimostrare la prevedibilità dell'evento antiggiuridico – e quindi la responsabilità, perlomeno colposa, dell'esportatore – qualora le armi siano vendute ad un soggetto responsabile di violazioni sistematiche e documentate.⁷⁷

Prendendo un esempio concreto, nel già citato caso dello Yemen, l'illegittimità delle operazioni belliche poste in essere dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita era manifesta sin dal 2015, perché – come denunciato a più riprese da autorevoli organi sovranazionali – le operazioni erano rivolte illecitamente e sistematicamente contro obiettivi civili.⁷⁸ Ciononostante, la già citata autorità nazionale italiana per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) ha continuato a concedere licenze valide per l'esportazione di armamenti verso tali Paesi, e le imprese produttrici hanno continuato ad esportare i propri armamenti.

4. Conclusioni.

Il presente contributo ha inteso valutare se la violazione delle regole di *due diligence* in tema di imprese e diritti umani possa assumere rilevanza ai fini della configurazione della responsabilità penale degli amministratori di imprese esportatrici di armamenti.

A tal fine, è stato esaminato il canone comportamentale cristallizzato dalla Risoluzione n. 17/4 del 2011 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite recante "Principi Guida su Imprese e Diritti Umani". La predetta Risoluzione individua uno standard di diligenza a cui le imprese devono attenersi al fine di identificare, prevenire e mitigare l'eventualità di un impatto negativo del proprio operato sui diritti umani. Tale standard risulta

⁷⁶ FIANDACA, MUSCO, *supra* nota 64, p. 580.

⁷⁷ Nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione (C., Sez. IV, 19.6.2008, n. 40785; C., Sez. IV, 22.5.2008, n. 25648, che definisce la prevedibilità come "la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta potesse conseguire la realizzazione di un fatto").

⁷⁸ Cfr. Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, "Yemen, Humanitarian Needs Overview", 4 dicembre 2017, disponibile *qui*; cfr. anche "Report del Panel di esperti sullo Yemen dell'ONU", 27 gennaio 2017; "Panel of Experts on Yemen before the UN, S/2017/81"; Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, "Situation on human rights in Yemen", UN Doc. A/HRC/30/31; Parlamento Europeo, Risoluzione 2016/2515(RSP) sulla situazione umanitaria nello Yemen.

particolarmente stringente qualora una determinata impresa operi nel contesto di un conflitto armato, ove sono maggiori i rischi di commissione di gravi reati.

Negli ultimi decenni, numerose imprese operanti nell'ambito della produzione ed esportazione di armamenti si sono adeguate agli standard di *due diligence* riconosciuti a livello internazionale e nazionale. La presente analisi ha infatti evidenziato i molti c.d. "codici etici aziendali" e "accordi quadro", siglati dalle più importanti imprese del settore, che espressamente fanno riferimento all'obbligo di rispettare il diritto internazionale dei diritti umani nello svolgimento delle proprie attività. Le imprese più virtuose hanno persino individuato paesi "a rischio", verso i quali hanno deliberato di non esportare armamenti, indipendentemente dalle valutazioni rese dalle competenti autorità nazionali di controllo dell'export.

Come si è potuto osservare, l'insieme di tali canoni comportamentali, lungi dal rimanere relegato alla mera dimensione della *soft law*, può fornire coordinate utili per individuare lo *standard di diligenza* applicabile alle imprese esportatrici di armi. Tale standard si concreta nella condotta dell'amministratore, il quale – in applicazione delle fonti di *due diligence* richiamate – pone in essere un'attività informativa completa ed esaustiva in merito al contesto in cui le armi sono vendute. Qualora detto contesto fosse caratterizzato da violazioni sistematiche del diritto internazionale, tali da rendere prevedibile l'impiego illecito delle armi esportate, l'amministratore modello sarebbe tenuto a interrompere il rapporto commerciale in essere. La tesi sostenuta dal presente contributo si basa sulla considerazione che, se questo è il livello di diligenza richiesto, ogni condotta colpevolmente al di sotto dello stesso potrebbe assumere rilevanza penale.

Mentre tale conclusione pare coerente con i principi generali in tema di colpa, devono nondimeno rilevarsi alcuni profili di criticità. In primo luogo, il presente contributo si è limitato ad analizzare uno specifico aspetto della responsabilità colposa, vale a dire l'individuazione delle regole cautelari sulla cui violazione fondare l'addebito. Com'è evidente, al fine di accertare la responsabilità penale in casi simili, dovranno sussistere ulteriori elementi, alcuni dei quali particolarmente problematici, la cui analisi esula dallo scopo della presenta trattazione. Ci si riferisce, in particolare, al tipo di contributo concorsuale ravvisabile in capo all'impresa che colposamente facilita la commissione di omicidi da parte del soggetto compratore. L'analisi di questo profilo rappresenta senz'altro un valido percorso di indagine futura.

In secondo luogo, deve rilevarsi come il fatto di basare la costruzione della regola cautelare, da cui far derivare la responsabilità colposa, su delle fonti così indeterminate come le raccomandazioni di *due diligence*, rischi di entrare in conflitto con le rigide garanzie di cui dev'essere invece circondato il giudizio di responsabilità penale. Ad avviso di chi scrive, per superare questa obiezione sarebbe auspicabile una positivizzazione di tali fonti, tesa a fornire



prescrizioni chiare e differenziate agli attori coinvolti. In altri termini, una maggior determinatezza della disciplina, frutto di prese di posizione e bilanciamenti effettuati dal legislatore così come preteso dall'art. 41 co. 3 Cost., assicurerebbe una miglior conoscibilità di regole cautelari la cui violazione può determinare l'insorgere di responsabilità penale⁷⁹.

⁷⁹ Si veda Francesco PALAZZO, "Obblighi prevenzionistici, imputazione colposa e discrezionalità giudiziale", in *Diritto penale e processo* 12/2016.

Bibliografia

Fonti legislative

Trattato Internazionale sul Commercio di Armi
Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio
Parlamento Europeo, Direttiva 2014/95/UE
Parlamento Europeo, Risoluzione 2016/2515(RSP)
Parlamento Europeo, Risoluzione del 14 novembre 2018, Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC
Commissione Europea, "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)" (2017/C 215/01).
Commissione Europea, Comunicazione 681/2011
Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani

Articoli

Amnesty International, *"Outsourcing Responsibility"*, 2019
Kai Ambos, *"Complicity in war crimes through (legal) arms supplies?"* disponibile *qui*
"The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretative Guide", Ginevra, 2012
GRAF, A., & IFF, A. (2017). *Respecting Human Rights in Conflict Regions: How to Avoid the 'Conflict Spiral'*, in *Business and Human Rights Journal*, 2(1), 109-133. doi:10.1017/bhj.2016.9
John Ruggie, John Sherman, *The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Reply to Professors Bonnitcho and McCorquodale*, in *European Journal of International Law*, 2017
Jonathan Bonnitcho, Robert McCorquodale, *The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, in *European Journal of International Law*, Volume 28, Issue 3, August 2017, Pages 899–919, accessibile *qui*
Harmen Van der Wilt, *Genocide, Complicity in Genocide and International v. Domestic Jurisdiction: Reflections on the van Anraat Case*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2006, p. 239.
Marco Fasciglione, *Il Piano d'azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l'attuazione dei Principi guida ONU del 2011*, 2017
Marten Zwanenburg, Guido Den Dekker, *Prosecutor v. Frans van Anraat-Case No. 07/10742.2009 Nederlandse Jurisprudentie 481*, in *American Journal of International Law*, 2010

Manualistica

Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Tomo XII

- Fabio Basile, *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, *Scritti in onore di Mario Pisani*, vol. III, La Tribuna, 2011
- Manfred Burgstaller, *Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht*, Wien, 1974
- Stefano Canestrari, *L'illecito penale preterintenzionale*, CEDAM, 1989
- Gennaro Vittorio De Francesco, *Sulla misura soggettiva della colpa*, 1978
- Karl Engisch, *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht*, Berlino, 1930
- Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, *Diritto penale*, Zanichelli, 2018
- Gabrio Forti, *Colpa ed evento*, Giuffrè, 1990
- Ferrando Mantovani, *Diritto penale*, CEDAM, 2017
- Giorgio Marinucci, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche*, 2003
- Giorgio Marinucci, *La colpa*, Giuffrè, 2013
- Reinhart Maurach, *Deutsches Strafrecht*, A.T., 1958
- Francesco Palazzo, *Obblighi prevenzionistici, imputazione colposa e discrezionalità giudiziale*, in *Diritto penale e processo* 12/2016
- Domenico Pulitanò, *Diritto penale*, Giappichelli, 2007
- Hermann Roeder, *Die Einhaltung des sozialadäquaten Risikos und ihr systematischer Standort im Verbrechensaufbau*, Berlino, 1969
- Mario Romano, *Commentario sistematico del Codice penale*, Giuffrè, 2004
- Pietro Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, Giappichelli, 1991
- Paolo Veneziani, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, CEDAM, 2003

Reports

- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, *"Report on improving accountability & access to remedy for victims of business-related human rights abuse"*, 2018
- Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, *"Risoluzione 17/4. Human rights and transnational corporations and other business enterprises"*, UN Doc. A/HRC/RES/17/4
- Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, *"Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises"*, UN Doc. A/HRC/17/31
- Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, *"Situation of human rights in Yemen"*, UN Doc. A/HRC/30/31
- Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, *"Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises"*, UN Doc. A/HRC/26/25
- UN Working Group on Business and Human Rights, *"Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights"*, 2016



Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, *"Yemen, Humanitarian Needs Overview"*, 4 dicembre 2017, disponibile [qui](#)

Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, *"Report del Panel di esperti sullo Yemen dell'ONU"*, 27 gennaio 2017

"Panel of Experts on Yemen before the UN, S/2017/81"

Report Annuale 2018, BAE Systems, disponibile [qui](#)

Leonardo Relazione Finanziaria Annuale 2016, 2017 e 2018, disponibili [qui](#)

"Fair2all Global Framework Agreement On Principles Of Social Responsibility Of The Rheinmetall Group", disponibile [qui](#)

Relazione Finanziaria Annuale RWM Italia S.p.A. 2015

Report Heckler & Koch GmbH 2017 disponibile [qui](#)

IFBEC, *"IFBEC Model Supplier Code of Conduct"*, disponibile [qui](#)

ASD Group, *"ASD Supports the Role of Industry in the U.N. Arms Trade Treaty Process"*, 2017, disponibile [qui](#)

ADS Group, *"Business Ethics: a toolkit"*, disponibile [qui](#)

Voci web

Database ICRC, accessibile [qui](#)

SIPRI, accessibile [qui](#)

ECCHR, accessibile [qui](#)

ECCHR, accessibile [qui](#)

Dizionario Merriam-Webster, 2020, accessibile [qui](#)

Associazione per la Pace - Rete Italiana per il Disarmo, accessibile [qui](#)